



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

ORIGINALE

**ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Sociali
N. 138 DEL 03/06/2020**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50, CO.5, D.LGS. 267/2000 - MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 che ha stabilito le nuove misure di contenimento del contagio allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale che si applicano dal 18 Maggio al 31 Luglio 2020 in sostituzione di quelle contenute nel DPCM 26 Aprile 2020;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25.02.2020; n. 2 del 26.02.2020; n. 3-4 del 08.03.2020; n. 5 del 12/03/2020; n. 6 del 19/03/2020; n. 7 del 20/03/2020; n. 8-9-10 del 23.03.2020; n. 11 del 25.03.2020; n. 12 del 29.03.2020; n. 13 del 01/04/2020; n. 14 del 03.04.2020; n. 15 del 08.04.2020; n. 16 dell'11.04.2020; n. 17 del 18.04.2020; n. 18 del 30.04.2020; n. 19 del 01.05.2020 e n. 20 del 01.05.2020 adottate del Presidente della Regione Sicilia ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome che con le quali agli ESERCENTI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) è fatto obbligo:

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- l'uso delle mascherine mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 02 Giugno 2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 7 commi 3 e 4 che così recitano:

3. Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercati rionali.

4. Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc...) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.

VISTO il Decreto legge n. 33 del 16/05/2020 recante " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

DATO ATTO CHE la riapertura del mercato settimanale è subordinato alla necessità di garantire le condizioni di sicurezze per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali che trattano i generi alimentari e di prima necessità disposte dalle competenti autorità;

VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali..”;

VISTO l'art. 50, cc. 5 e 6, del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 02 Giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana la riapertura del mercato settimanale del Venerdì con le seguenti prescrizioni:

a) MISURE GENERALI

- l'accesso all'area mercatale dovrà essere consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e, nella logica della leale collaborazione, saranno messi a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine a cura degli operatori del mercato;
- il servizio di vigilanza verrà effettuato per il varco di accesso all'area mercatale e per ogni varco di accesso chiuso;
- la Protezione Civile Comunale e le Associazione di volontariato, reclutate dal Comando della Polizia Municipale, controlleranno che non vi siano accessi nei varchi chiusi;
- è vietata la vendita di beni usati;
- il rispetto di tutte le misure previste dalle vigenti disposizioni vigenti in particolare dal DPCM 17.05.2020 e relativi allegati e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17.05.2020;

b) MISURE A CARICO DEL COMUNE

- istituzione varco di accesso all'area mercatale in via Lungomare Cristoforo Colombo – incrocio via Amerigo Vespucci;
- obbligo di percorrere l'area mercatale con direzione Viale dei re D'Aragona, con accesso da via Lungomare Cristoforo Colombo;
- chiusura dei varchi di accesso all'area mercatale, intesi come sedi stradali di accesso, di via Gianmatteo Natoli, Largo Mercato Ittico e Piazza Giuseppe Saragat, con transenne e nastro segnaletico bicolore o altri strumenti idonei da posizionarsi a cura dell'Ufficio Ordinanze e Segnaletica del Comune di Termini Imerese alle ore 7.00 e da ritirare a cura del medesimo alle ore 13.00 comunque quando le condizioni delle presenze nell'area mercatale lo consentano;
- obbligo della vigilanza dei varchi di accesso chiusi da parte del Comando di Polizia Municipale con l'ausilio della Protezione Civile Comunale e delle associazioni di volontariato reclutate e precisamente:



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- a) Incrocio Largo Mercato Ittico – viale dei Re D’Aragona;
- c) Incrocio via Gianmatteo Natoli- via Targa Florio;
- d) Incrocio Via Lungomare Cristoforo Colombo – Viale dei Amerigo Vespucci;
- sospendere le operazioni di sorteggio per l’assegnazione dei posteggi non occupati;

c) MISURE A CARICO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO:

- ogni operatore deve effettuare una pulizia ed igienizzazione delle attrezzature prima dell’apertura del mercato;
- ciascun operatore deve rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori; qualora per motivi logistici non sia possibile rispettare tale distanza è fatto obbligo agli operatori di collocare, un separé (in stoffa o plexiglas o altro materiale comunque resistente) situato nell’intercapedine fra uno stand e l’altro in modo tale da impedire il passaggio del personale fra uno stand e l’altro;
- in ciascun posteggio gli operatori devono essere in un numero non superiore a tre al fine di garantire il distanziamento sociale tra di essi: gli stessi dovranno indossare mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca e per i generi alimentari guanti protettivi monouso;
- i titolari del posteggio hanno l’obbligo di collocare, nella zona antistante frontale del proprio stand, un nastro adesivo calpestabile antiscivolo a distanza di almeno un metro;
- in ogni banco di vendita devono essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani;
- in caso di vendita di abbigliamento devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per toccare la merce;
- è vietato il transito nella corsia mercatale dei delegati degli operatori commerciali per incentivare le vendite degli stessi;
- è fatto obbligo ai titolari di posteggio del settore alimentare di non far toccare la merce ai clienti;

- d)** le Forze di Polizia e la Polizia Municipale oltre ad irrogare le sanzioni previste potranno disporre in qualsiasi momento la chiusura dell’intero mercato o di parti di esso qualora non ritengano sussistenti le condizioni di sicurezza necessarie. Della relativa comunicazione si prenderà atto con l’emanazione di apposito provvedimento sindacale di modifica /chiusura dell’attività mercatale;

REVOCA

dalla data di efficacia del presente provvedimento tutte le precedenti Ordinanze Commissariali, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente;

AVVERTE

- 1) che salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- 2) nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
- 3) che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all'art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale;

DISPONE

- che copia della presente sia trasmessa ai commercianti ambulanti titolari di posteggio;
- che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale 03 Giugno 2020.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto